

- 1 GEN. 2003

COMUNI
di
ARLUNO - BUSTO GAROLFO - CANEGRATE
CASOREZZO - NERVIANO - PARABIAGO
(Provincia di Milano)

PARCO SOVRACOMUNALE
"DEL ROCCOLO"

convenzione


Giuseppe



A. Baccaro


Muzi

ARTICOLO 1 - CONVENZIONE

Ai sensi dell'art.24 della Legge 08.06.1990 n.142 i Comuni di ARLUNO - BUSTO GAROLFO - CANEGRATE - CASOREZZO - NERVIANO - PARABIAGO si convenzionano per la gestione in forma associata del "Parco del Roccolo", inizialmente istituito fra i Comuni di Arluno - Busto Garolfo - Canegrate - Casorezzo - Parabiago secondo il disposto dell'art.34 della L.R. 30 novembre 1983 n° 86 con D.G.R. del 27.09.94 n° 5/57357 e successivamente ampliato al Comune di Nerviano con D.G.R. del 19.12.97 n° 5/33671.

La convenzione viene deliberata dai Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti e dal Consiglio Provinciale di Milano nel caso che anche la Provincia intenda aderirvi.

I Comuni sottoscrittori dalla presente convenzione possono promuovere specifici accordi di programma ai sensi dell'art.27 della predetta Legge N.142/90.

ARTICOLO 2 – ESTENSIONE E RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni confinanti, previa idonea sottoscrizione di opportuno protocollo d'intesa con la Provincia di Milano, assumendo tutti i necessari provvedimenti e quant'altro sarà dovuto ai sensi della presente convenzione della deliberazione e del decreto regionale di riconoscimento e gestione del Parco, nonché presa d'atto dei consigli comunali dei Comuni già convenzionati.

I singoli Comuni che intendano recedere dalla presente convenzione, potranno farlo solo a seguito di Delibera di Consiglio Comunale, approvata da almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ' E FUNZIONI

La presente convenzione ha come scopi l'organizzazione della gestione amministrativa, ambientale e di vigilanza di tutto il territorio del parco.

In particolare si propone di:

1. Provvedere alle previsioni e alla gestione di tutto quanto ritenuto necessario per la conservazione dell'ambiente naturale, la manutenzione dei luoghi, delle attrezzature ed impianti ivi esistenti o predisposti, la regolamentazione dell'uso del territorio secondo le previsioni di quel che sarà il piano particolareggiato del parco stesso;
2. Coordinare tutti gli interventi rivolti a favorire le conoscenze, gli studi e le ricerche, nonché l'informazione in ordine agli ambienti di cui si compone il parco ed alle attività in esso svolte.



ARTICOLO 4 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Nell'ambito dell'accordo di programma per il quale è la presente convenzione, i comuni aderenti assumono a rotazione la responsabilità rappresentativa e gestionale del parco.

Ai fini della presente convenzione il Comune di **Casorezzo** viene individuato come Comune Capo Convenzione.

Si conviene che eventuali variazioni in ordine al Comune Capo Convenzione, potranno attuarsi a mezzo di nuova individuazione da svolgersi nell'ambito del Comitato di Coordinamento e verificate le seguenti condizioni:

1. Essere presenti almeno i 2/3 dei membri del Comitato di Coordinamento;
2. Il Comune individuato quale nuovo Capo Convenzione, dovrà ottenere almeno il 2/3 dei voti dei membri del Comitato di Coordinamento;
3. L'individuazione del nuovo Comune Capo Convenzione sarà oggetto di apposita nomina consiliare effettuata tramite assunzione di specifico provvedimento deliberativo di approvazione della seguente modifica dell'art. 4 della convenzione.

Al Comune Capo Convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla definizione degli atti relativi alle questioni generali che coinvolgono tutti i comuni aderenti, nonché tramite l'Ufficio di direzione gli adempimenti necessari per quanto deliberato dal Comitato di Coordinamento.

Il Comune Capo Convenzione per la definizione degli atti di cui sopra, si avvarrà di personale interno ed esterno appositamente incaricato, di mezzi e strutture i cui costi saranno ripartiti secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 5.

ARTICOLO 5 – RAPPORTI FINANZIARI

Si conviene che ogni Comune sottoscrittore della Convenzione partecipi alle spese proporzionalmente al suo territorio e popolazione, secondo un riparto così determinato: ad ognuno viene assegnato un peso risultante dalla sommatoria del rapporto fra popolazione comunale e popolazione complessiva e quello fra superficie comunale destinata a parco e superficie complessiva di quest'ultimo.

Il 31.12 di ogni anno verrà ricalcolata la suddetta quota di riparto.

L'ammontare globale delle spese sarà determinato preventivamente dal Comitato di Coordinamento, il quale ha pure funzioni di approvazione delle relative consuntivazioni.

Ogni Comune delibererà e verserà entro il primo semestre di ogni anno al Comune Capo Convenzione la quota di spese ad esso ripartita.

I mezzi con cui i comuni aderenti provvedono al raggiungimento dei fini di cui al precedente art. 3 sono:



- 1 GEN. 2003

1. il riparto delle spese di cui sopra;
2. i locali messi a disposizione del Comune Capo Convenzione;
3. i contributi regionali; sia di parte corrente che in conto investimento, nonché quelli provinciali;
4. entrate proprie dei singoli Comuni aderenti al Parco;
5. altre entrate eventuali e straordinarie.

Tutte le entrate sono erogate al Comune Capo Convenzione, che le iscriverà in un capitolo del proprio bilancio previsionale, all'uopo istituito.

Parimenti, sul Comune Capo Convenzione dovrà rilevarsi appropriato capitolo di spesa, sulla cui programmazione di utilizzo è competente il Comitato di Coordinamento.

È esclusa qualsiasi forma di trasferimento diretto dei finanziamenti di cui al precedente punto sub.3 ai singoli Comuni aderenti.

Il Comitato di Coordinamento, nell'ambito delle sue competenze, destinata la spesa all'effettuazione degli interventi di acquisizione aree, realizzazione opere pubbliche e quant'altra operazione correlata al raggiungimento dei fini di cui al precedente art.3 e ciò avuto come riguardo alle preminenti necessità sovracomunali e non già dei singoli Comuni aderenti.

La messa in atto di tali interventi (acquisizione aree, appalti, ecc...) sarà curata dal Comune Capo Convenzione per il tramite dell'Ufficio di direzione, secondo i criteri determinati dal Comitato di Coordinamento e ciò indipendentemente dal luogo comunale di realizzazione.

ART. 6 – COMITATO DI COORDINAMENTO


È costituito un Comitato di Coordinamento formato dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati (e dal Presidente della Provincia o suo delegato se anche dalla Provincia viene sottoscritta la convenzione). Tale comitato si riunisce di norma ogni tre mesi o secondo necessità validamente con l'intervento dei componenti rappresentanti oltre la metà delle quote di partecipazione alla convenzione.

Le determinazioni del comitato si intendono valide quando ottenute con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione dei votanti, senza il computo delle astensioni e sono da ritenersi esecutive quando sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Sindaco (o delegato) del Comune Capo Convenzione. Il comitato è altresì convocabile da i membri che almeno attestino oltre la metà delle quote di partecipazione alla convenzione.

In particolare è di competenza del Comitato di Coordinamento:

1. determinare gli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.3;
2. predisporre i criteri in base ai quali verrà redatto il piano particolareggiato del parco e sua successiva adozione da sottoporsi ai singoli Comuni aderenti;



3. stabilire i programmi di intervento e di gestione del parco, approvandone preventivamente le iniziative di spesa e di utilizzo sociale del territorio;
4. stabilire la priorità ed il luogo degli interventi da realizzarsi attese le previsioni del piano particolareggiato e dei finanziamenti erogati o comunque messi a disposizione;
5. dare il proprio assenso ai progetti predisposti dall'Ufficio di Direzione e ciò prima che quest'ultimo ne provveda alla realizzazione per il tramite del Comune Capo Convenzione;
6. convocare per lo meno semestralmente il Comitato consultivo ovvero ogni altra volta ritenuta necessaria;
7. coordinare e vigilare sull'attività dell'Ufficio di Direzione del parco;
8. determinare l'entità di impiego del personale del Comune Capo Convenzione nonché il ricorso a consulenze interne ed esterne;
9. proporre gli eventuali regolamenti tariffari per la fruizione dei servizi erogati nell'ambito del Parco ai Comuni convenzionati;
10. predisporre una relazione annuale da sottoporre ai Consigli Comunali;
11. nominare il Comitato Consultivo;
12. lettura dei verbali (presa d'atto) delle sedute precedenti.

ARTICOLO 7 – UFFICIO DI DIREZIONE

Presso l'Ufficio tecnico del Comune Capo Convenzione ha sede l'ufficio di direzione del parco.


A tale organo compete l'attività di gestione delle iniziative e delle previsioni deliberate dal comitato di Coordinamento.

Compongono l'Ufficio di direzione il dirigente (o suo delegato) dell'U.T. del Comune Capo Convenzione, nonché il personale interno ed esterno da questi ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.

L'Ufficio di Direzione nell'ambito delle proprie competenze può richiedere la collaborazione degli Uffici tecnici dei Comuni convenzionati.

Spetta inoltre all'Ufficio di Direzione:

1. rappresentare il Comitato di Coordinamento nelle attività esecutive;
2. dare esecuzione alle determinazioni del Comitato di Coordinamento;
3. formulare le proposte operative al Comitato di Coordinamento,
4. partecipare, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Coordinamento;
5. provvedere all'esecuzione degli appalti, forniture, acquisizione aree e quant'altra iniziativa determinate dal Comitato di Coordinamento;
6. disporre per l'applicazione delle disposizioni vincolistiche e regolamentari del piano particolareggiato;
7. tenere i rapporti con gli uffici regionali e provinciali circa gli adempimenti inerenti il funzionamento del parco;
8. adottare, nei limiti di competenza indicati dal Comitato di Coordinamento, tutti gli atti che impegnano il parco verso l'esterno.



ARTICOLO 8 – COMITATO CONSULTIVO

È costituito un comitato consultivo di durata triennale così composto:

1. un rappresentante per ogni Comune aderente, designato con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
2. un rappresentante della Regione Lombardia, settore Ambiente ed Energia Servizio Tutela Ambiente naturale e Parchi Ufficio Parchi;
3. un rappresentante della Provincia di Milano, Assessorato Parchi;
4. due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste e naturalistiche presenti sul territorio dei comuni aderenti;
5. due rappresentanti designati dalle associazioni degli agricoltori presenti sul territorio dei Comuni aderenti;
6. due rappresentanti designati dalle associazioni venatorie presenti sul territorio dei Comuni aderenti;
7. un rappresentante nominato dai distretti scolastici.

Tale comitato consultivo è convocato nei termini di cui al precedente art.6 ovvero ogni qualvolta la metà dei suoi componenti richiedano di essere ascoltati dal Comitato di Coordinamento.

Il Comitato Consultivo si può riunire autonomamente dandone comunicazione al Comitato di Coordinamento.

Il parere del Comitato consultivo non è vincolante ma è obbligatorio sui seguenti argomenti:

- a) adozione del piano particolareggiato del parco, relativo regolamento, nonché variazione agli stessi strumenti;
- b) iniziative adottate ricorrendo al volontariato;
- c) bilancio del Parco.

Il parere si ritiene comunque favorevole trascorsi QUARANTACINQUE GIORNI dalla richiesta formale del Comitato di Coordinamento.


Il Comitato si intende validamente costituito trascorsi TRENTA giorni dalla nomina dei componenti di cui al punto sub.1.

ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 99 (novantanove) e potrà cessare in via anticipata solo in caso di unanime Deliberazione di tutti i consigli Comunali aderenti attesa l'intervenuta revoca del riconoscimento regionale del parco.

In caso di scioglimento della convenzione, i beni immobili e mobili o i debiti non onorati, saranno ripartiti fra i Comuni aderenti secondo le quote di cui al precedente art.5.

ARTICOLO 10 - ACCESSO AI DOCUMENTI



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. From left to right: a signature, a signature with '2004' written above it, a signature with 'Giunta' written below it, and a circular stamp.

- 1 GEN. 2003


Presso l'Ufficio di direzione del parco sono tenuti a disposizione di tutti i cittadini gli atti relativi alla gestione del parco.

Il rilascio di tali documenti avverrà secondo le norme legislative vigenti (Legge 241/90).

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

La presente convenzione, approvata dai Consigli Comunali e Provinciali degli Enti Locali aderenti e' sottoscritta dai rappresentanti legali degli Enti medesimi.

Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli, si applicano le norme vigenti nei confronti dei Comuni.



[Handwritten signatures and initials]

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, the word "con" written above the initials "G. M. S.", a signature that appears to be "L. S. A.", and a circular stamp or mark on the far right.